

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

8 maggio 1992 \*

Nei procedimenti T-24/92 R,

**Langnese-Iglo GmbH**, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo, con gli avv.ti Martin Heidenhain, Bernhard M. Maassen e Horst Satzky, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Jean Hoss, 15, côte d'Eich,

e T-28/92 R,

**Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG**, società di diritto tedesco, con sede in Norimberga, con gli avv.ti Ulrich Scholtz, del foro di Norimberga, e Rainer Bechtold, del foro di Stoccarda, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch & Wolter, 8, rue Zithe,

richiedenti,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dai sigg. Bernd Langeheine e Berend J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

sostenuta dalla

**Mars GmbH**, società di diritto tedesco, con sede in Viersen, con gli avv.ti Jochim Sedemund, del foro di Colonia, e John Pheasant e Simon Polito, solicitors dello studio legale Lovell, White & Durrant di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Jacques Loesch, 8, rue Zithe,

interveniente,

\* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 25 marzo 1992 relativa ad un procedimento per l'applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/34.072 — Mars/Langnese e Schöller — provvedimenti provvisori),

## IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

### Ordinanza

- 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 aprile 1992 la Langnese-Iglo GmbH (in prosieguo: la «Langnese») ha proposto, a norma dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 25 marzo 1992 relativa ad un procedimento per l'applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/34.072 — Mars/Langnese e Schöller — provvedimenti provvisori).
- 2 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la Langnese ha del pari proposto, a norma degli artt. 185 del Trattato CEE e 104 del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata fino a che il Tribunale non abbia statuito nel merito.
- 3 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 1992, la Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Schöller») ha proposto, a norma dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento della soprammenzionata decisione della Commissione.
- 4 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno la Schöller ha del pari proposto, a norma degli artt. 185 del Trattato CEE e 104 del

regolamento di procedura del Tribunale, una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata fino a che il Tribunale non abbia statuito nel merito.

- 5 Con atti registrati nella cancelleria del Tribunale il 16 e, rispettivamente, il 21 aprile 1992 la Mars GmbH (in prosieguo: la « Mars ») ha chiesto di intervenire nei procedimenti T-24/92 R e T-28/92 R a sostegno delle conclusioni della Commissione.
  
- 6 Le istanze di intervento sono state notificate alle parti nelle cause principali a norma dell'art. 116, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
  
- 7 Con memoria depositata il 23 aprile 1992 la Langnese ha dichiarato di non opporsi all'intervento della Mars. La richiedente ha tuttavia chiesto, a norma dell'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che venisse trasmessa alla Mars solo una versione modificata della sua domanda come pure dell'allegato A 1 della stessa, contenente il testo della decisione impugnata. Più precisamente, la domanda di trattamento riservato riguarda i punti 103, 105, 107, 109, 210 e 221 della domanda di provvedimento provvisorio ed i punti 29, 30, 37, 39, 46, 54, 56-58, 60-63, 67 e 116 della decisione. A tale scopo la Langnese ha trasmesso al Tribunale delle versioni non riservate della domanda di provvedimento provvisorio e dell'allegato A 1 della stessa, nelle quali le parti che costituiscono segreto commerciale sono state obliterate in nero. Con lettera depositata il 28 aprile, la richiedente ha del pari chiesto il trattamento riservato per i dati coperti, a suo parere, dal segreto commerciale, di cui alle pagg. 3, punto 1, e 5, punto 3, delle osservazioni della Commissione e relativi alla sua quota di mercato ed alla percentuale dei suoi clienti nel settore del commercio specializzato tradizionale. La richiedente ha infine chiesto al Tribunale che, qualora la Mars fosse ammessa ad intervenire nel procedimento sommario promosso dalla Schöller contro la Commissione, venissero del pari trattati in modo riservato i dati che essa ha indicato come coperti dal segreto commerciale.

- 8 Con telecopia registrata nella cancelleria del Tribunale il 29 aprile 1992 la Schöller ha dichiarato di non opporsi all'istanza di intervento della Mars. Essa ha inoltre chiesto il trattamento riservato per determinate parti, coperte, a suo parere, dal segreto commerciale, della decisione impugnata e della sua domanda nonché degli allegati della stessa. Con telecopia registrata nella cancelleria del Tribunale il 30 aprile 1992, come pure con lettera depositata il 5 maggio 1992, la Schöller ha tuttavia rinunciato al trattamento riservato per quanto riguarda il procedimento sommario.
- 9 Con lettere del 22 e, rispettivamente, del 28 aprile 1992, la Commissione ha dichiarato di non avere obiezioni circa le istanze di intervento proposte dalla Mars. Con lettera 5 maggio 1992 la Commissione ha tuttavia formulato obiezioni circa la domanda della Langnese relativa al trattamento riservato dei dati contenuti nei punti 29, 30, 46, 54, 56-58 e 116 della decisione impugnata.
- 10 Con lettera 27 aprile 1992 la cancelleria del Tribunale ha informato le parti che la decisione sulla riservatezza e sulle istanze di intervento era riservata. La cancelleria ha inoltre informato la Mars che sarebbe stata ammessa ad esporre oralmente i propri motivi ed argomenti all'udienza sommaria e le ha inviato in seguito delle versioni non riservate della domanda di provvedimento provvisorio con i relativi allegati come pure delle osservazioni della Commissione, quali erano state predisposte dalla Langnese. Avendo la richiedente Schöller rinunciato alla domanda di riservatezza per quanto riguarda il procedimento sommario, la Mars ha ricevuto una copia della versione integrale della domanda di provvedimento provvisorio della Schöller come pure delle osservazioni della Commissione su tale domanda.
- 11 La Commissione ha presentato le proprie osservazioni scritte sulle domande di provvedimento provvisorio proposte dalla Langnese e dalla Schöller il 23 e, rispettivamente, il 27 aprile 1992. Le parti hanno svolto le loro difese orali il 6 maggio 1992.

### **Sulle domande di intervento**

- 12 Le domande di intervento sono state proposte entro il termine.
  
- 13 La decisione impugnata è stata adottata in seguito ad un reclamo, accompagnato dalla domanda di adozione di provvedimenti conservativi, a carico della Langnese e della Schöller, sporto alla Commissione dalla Mars, il 18 settembre 1991, per gli ostacoli frapposti, contravvenendo alle norme in materia di concorrenza del Trattato CEE, alla distribuzione di gelati della reclamante in Germania.
  
- 14 Nella decisione 25 marzo 1992 la Commissione ha concluso che, a prima vista, sussisteva trasgressione dell'art. 85 del Trattato CEE ed ha ritenuto che la Mars rischiava di subire un danno grave ed irreparabile qualora provvedimenti provvisori non fossero stati adottati fino alla decisione definitiva nel procedimento principale.
  
- 15 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la Mars abbia interesse ad intervenire nei presenti procedimenti sommari.

### **Sulla domanda di riservatezza**

- 16 Va rilevato, in primo luogo, che la stessa Mars ha prodotto dinanzi al Tribunale il testo della decisione impugnata — per il quale la Langnese aveva chiesto il trattamento riservato — come allegato dell'istanza di intervento. Stando così le cose, non vi è motivo di statuire, in questa fase, sulla domanda di riservatezza relativa al testo della decisione.

- 17 Per quanto riguarda gli altri dati per i quali è stato chiesto il trattamento riservato, appare giusto accogliere la domanda della Langnese nella fase del procedimento sommario, nella misura in cui tali dati possono, a prima vista, essere coperti dal segreto commerciale.

### Sulla domanda di sospensione dell'esecuzione

- 18 Dato che le memorie depositate dalle parti come pure le difese orali da esse svolte all'udienza del 6 maggio 1992 non hanno fornito tutti i dati necessari per statuire sulle domande di provvedimento provvisorio, pare opportuno chiedere alle parti ulteriori informazioni.

- 19 La Langnese è invitata a trasmettere al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, i seguenti dati:

— numero complessivo dei punti di vendita delle sue « porzioni individuali » in Germania (1991) e quantità vendute (in litri);

— numero — e ripartizione per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi ecc.) — dei punti di vendita delle sue « porzioni individuali » in Germania (1991) con i quali erano stati stipulati dei contratti in esclusiva e quantità vendute (in litri).

- 20 La Schöller è invitata a trasmettere al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, i seguenti dati:

— i dati indicati nella tabella che costituisce l'allegato XI dell'atto introduttivo per l'anno 1991;

— numero — e ripartizione per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi ecc.) — dei punti di vendita delle sue « porzioni individuali » in Germania (1991) con i quali erano stati stipulati dei contratti in esclusiva e quantità vendute (in litri).

21 L'interveniente Mars è invitata a trasmettere al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, i seguenti dati:

— numero complessivo dei punti di vendita delle sue « porzioni individuali » in Germania prima dell'adozione della decisione della Commissione (dati del 1991) e quantità vendute (in litri);

— numero dei nuovi punti di vendita creati dopo l'adozione della decisione impugnata e

— ripartizione dei punti di vendita per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi ecc.).

22 Va rilevato inoltre che, non essendo il giudice dell'urgenza in possesso, allo stato degli atti, di tutti i dati necessari per decidere, è opportuno, nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, disporre, in via conservativa, la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata fino alla pronuncia dell'ordinanza che porrà termine ai procedimenti sommari.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE,

pronunciandosi in via provvisoria,

così provvede:

- 1) La Mars è ammessa ad intervenire nei procedimenti T-24/92 R e T-28/92 R a sostegno delle conclusioni della resistente.
- 2) Va accolta, nella fase del procedimento sommario, la domanda di trattamento riservato proposta dalla Langnese per taluni dati contenuti nella domanda di provvedimento provvisorio (punti 103, 105, 107, 109, 210 e 221) come pure per le osservazioni della Commissione su tale domanda (pag. 3, punto 1, e pag. 5, punto 3).
- 3) La Langnese è invitata a trasmettere al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, i seguenti dati:
  - numero complessivo dei punti di vendita delle sue « porzioni individuali » in Germania (1991) e quantità vendute (in litri);
  - numero — e ripartizione per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi ecc.) — dei punti di vendita delle sue « porzioni individuali » in Germania (1991) con i quali erano stati stipulati dei contratti in esclusiva e quantità vendute (in litri).
- 4) La Schöller è invitata a trasmettere al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, i seguenti dati:
  - i dati indicati nella tabella che costituisce l'allegato XI dell'atto introduttivo per l'anno 1991;

— numero — e ripartizione per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi ecc.) — dei punti di vendita delle sue « porzioni individuali » in Germania (1991) con i quali erano stati stipulati dei contratti in esclusiva e quantità vendute (in litri).

5) L'interveniente Mars è invitata a trasmettere al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, i seguenti dati:

— numero complessivo dei punti di vendita delle sue « porzioni individuali » in Germania prima dell'adozione della decisione della Commissione (dati del 1991) e quantità vendute (in litri);

— numero dei nuovi punti di vendita creati dopo l'adozione della decisione impugnata e

— ripartizione dei punti di vendita per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi ecc.).

6) L'esecuzione della decisione della Commissione 25 marzo 1992, relativa ad un procedimento per l'applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/34.072 — Mars/Langnese e Schöller — provvedimenti provvisori) è sospesa fino alla pronuncia dell'ordinanza che porrà termine ai procedimenti sommari.

7) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 8 maggio 1992.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. L. Cruz Vilaça